



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 56 del 04/06/2020

OGGETTO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - AMPLIAMENTO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI VICINATO E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI CIBI E BEVANDE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO	Sindaco	Presente
BORSOTTI GIOVANNA	Assessore	Presente
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA	Assessore	Presente
BRAMBILLA ALBERTO	Assessore	Presente
PEREGO MIRIAM	Assessore	Presente
FORMENTI ANDREA	Assessore	Presente
MAGNI MARCO	Assessore	Presente

Membri ASSEGNATI n. 7 PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse al Ministero in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute. Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

CONSIDERATO che in attuazione ai summenzionati disposti le attività commerciali, di ristorazione ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici;

PRESO ATTO che, con la riapertura di dette attività, concessa a partire dal 18 maggio, è necessario adottare precauzioni particolari riguardo all'accesso ai locali, che dovrà essere contingentato, nonché dovrà essere rispettato un adeguato distanziamento sociale tra i clienti e tra i clienti e gli operatori;

VALUTATA l'opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente adattare le diverse esigenze in gioco che consentano la ripresa economica di dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per gli esercizi di vicinato e le attività di

somministrazione di alimenti e bevande (categorie C1 e C4 previste all'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente) di utilizzare maggiore superficie pubblica, nella misura massima necessaria al raggiungimento della precedente superficie già autorizzata che verrebbe sacrificata a seguito delle prescrizioni sul distanziamento fisico imposto dalle normative vigenti;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che:

- fino al 31 ottobre 2020 vengano sospese le norme relative al processo autorizzatorio di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane e strutture, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande e di altre attività commerciali, allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle attuali normative, adottando una procedura di approvazione semplificata che preveda un tempo massimo di autorizzazione di 10 giorni dalla presentazione della richiesta;
- la richiesta avvenga tramite la presentazione di un'istanza corredata da idonea planimetria che permetta di valutare l'effettiva area richiesta e la disposizione delle strutture in conformità alle indicazioni normative in vigore circa il distanziamento sociale e la fruibilità generale degli spazi;

VALUTATO INOLTRE che secondo il combinato disposto dell'art. 181 e dell' art. 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si possa accettare anche una semplice domanda con allegata un'autocertificazione ex articolo 46 e 47 del D.P.R. 445 dei richiedenti, attestante i seguenti stati di fatto e condizioni:

- a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione nel nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e stradale;
- b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- c) il rispetto, nella posa di arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico;
- d) di fare salvi i diritti di terzi;

RITENUTO che il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate;

VALUTATO che la riduzione delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni è da ritenersi come incentivo e sostegno alla ripresa immediata delle attività ormai ferme da due mesi per un avvio nella piena sicurezza per operatori e clienti;

VALUTATO inoltre che, stante l'attuale situazione, sarà consentita un'occupazione d'urgenza mediante presentazione di domanda completa, corredata di planimetria avente le caratteristiche sopra evidenziate, a cui farà seguito un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa anche se antecedente;

CONSIDERATO che:

- rimangono ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza e per l'incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale che l'ordine pubblico, oltre che le norme per il normale svolgimento della raccolta differenziata;
- sono vietati gli assembramenti il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle previsioni legislative dettate sul punto in materia di prevenzione della diffusione del

COVID-19, per il caso di recidiva e recidiva accertata omissione da parte del gestore delle opportune azioni volte a evitare e/o disperdere l'assembramento, anche con l'immediata richiesta di intervento delle autorità preposte, l'immediata decadenza dell'autorizzazione rilasciata;

STABILITO che l'assegnazione di nuovi spazi sarà effettuata tenendo conto sia delle concessioni esistenti che richiedono un ampliamento, sia delle nuove richieste, mantenendo un rapporto equilibrato, allo scopo di garantire un'equa proporzione delle occupazioni esterne fra gli aventi diritto;

STABILITO INOLTRE di richiedere alle attività ristorative di comunicare, a titolo informativo, l'ammontare dei coperti sacrificati con l'applicazione delle nuove prescrizioni per il distanziamento fisico;

RITENUTO che sia indispensabile incentivare il coordinamento e la collaborazione fra più esercenti affinché le richieste pervenute siano compatibili e condivise;

VALUTATO che gli elementi ipotizzabili da autorizzare per garantire gli eventuali ampliamenti siano:

- Tavolini e sedie;
- Espositori, vetrinette mobili, altri elementi purché rimovibili;
- Ombrelloni e tende solari, gazebo o analoghe strutture di carattere temporaneo, prontamente rimovibili;
- Tappeti, pedane;
- Elementi di protezione (paraventi, controventature, tettoie parapigioggia);
- Fioriere e piante in vaso;
- Illuminazione (faretti, lampioncini, lanterne).

CONSIDERATO che in caso di necessità, volta a favorire lo sviluppo di progetti in aree in cui sono presenti più attività commerciali che necessitano di più spazi, sarà possibile provvedere a pedonalizzazioni temporanee, anche per fasce orarie;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs n. 267/00, in merito alle competenze della Giunta Comunale, dove la stessa può essere riconosciuta come organo adeguato per l'attuazione della norma e dell'indicazione operativa agli uffici sull'organizzazione della procedura semplificata, in quanto essa ha competenza in materia di organizzazione;

DATO ATTO che la competenza possa essere di Giunta Comunale in quanto trattasi di introduzione in via eccezionale e transitoria di un sistema operativo – gestionale in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio – economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Territorio in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione e del parere del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità contabile;

AD UNANIMITA' di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento all'immediata eseguibilità del presente atto per sostenere le attività commerciali presenti sul territorio a seguito dell'emergenza COVID19 e permetterne la riapertura nei primi giorni di giugno

a norma di legge;

D E L I B E R A D I:

1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. SOSPENDERE momentaneamente le norme relative al processo autorizzatorio di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane e strutture, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e di altre attività commerciali, allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle attuali normative, adottando una procedura di approvazione semplificata.
3. ADOTTARE una procedura semplificata che preveda un tempo massimo di autorizzazione di 10 giorni dalla presentazione della richiesta, richiesta che potrà essere presentata anche attraverso l'allegato fac simile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. DARE ATTO che la richiesta dovrà essere corredata da idonea planimetria che permetta di valutare l'effettiva area richiesta e la disposizione delle strutture in conformità alle indicazioni normative in vigore circa il distanziamento sociale e la fruibilità generale degli spazi.
5. DARE ATTO che secondo il combinato disposto dell'art. 181 e dell' art. 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si possa accettare anche una semplice domanda con allegata un'autocertificazione ex articolo 46 e 47 del D.P.R. 445 dei richiedenti, attestante i seguenti stati di fatto e condizioni:
 - il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione nel nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e stradale;
 - la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
 - il rispetto, nella posa di arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico;
 - di fare salvi i diritti di terzi.
6. DARE ATTO che il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme in premessa richiamate.
7. CONCEDERE l'utilizzo delle aree disponibili, in corrispondenza/prossimità dei locali interessati al fine di destinarle alle occupazioni con le strutture in premessa sopraelencate, quali aree verdi, marciapiedi e aree in generale in cui comunque dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, dei mezzi di soccorso e dei pedoni.
8. DARE ATTO che in caso di necessità, volta a favorire lo sviluppo di progetti in aree in cui sono presenti più attività commerciali che necessitano di più spazi, sarà possibile provvedere a pedonalizzazioni temporanee, anche per fasce orarie.
9. ATTIVARE i monitoraggi e i controlli al fine di verificare le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza e incolumità pubblica, sicurezza stradale e ordine pubblico.
10. DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,

del D. Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni riportate in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2020 / 506
Sportello unico dell'edilizia

OGGETTO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - AMPLIAMENTO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI VICINATO E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI CIBI E BEVANDE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 04/06/2020

IL DIRIGENTE
LAUBER CLAUDIO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Bilancio e ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 506 / 2020 ad oggetto: SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - AMPLIAMENTO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI VICINATO E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI CIBI E BEVANDE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19

Legenda

FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 04/06/2020

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 04/06/2020

Oggetto: SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - AMPLIAMENTO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI VICINATO E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI CIBI E BEVANDE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19.

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, dal 09/06/2020 al 24/06/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brugherio, 09/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 04/06/2020

Oggetto: SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - AMPLIAMENTO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI VICINATO E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI CIBI E BEVANDE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19.

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

20/06/2020

Brugherio, 21/06/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)